



REGIONE SICILIA

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"**

Catania

DELIBERAZIONE N. 1055 del 13 OTT. 2025

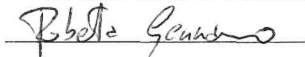
Oggetto Recepimento verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino, Messina Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c.. Gara n. 9376963

PROPOSTA N° 196 DEL 13.10.2025

UOC SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

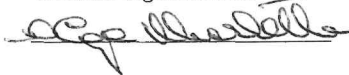
L'istruttore

Dott.ssa Roberta Gennarino



Il RUP

Il Dirigente Responsabile
UOS Farmaci e Dispositivi medici
Dott.ssa Olga Marletta



Il Dirigente Responsabile
UOC Provveditorato
Dott. Ing. Valentina Russo



Registrazione Contabile

Budget Anni 2025/2028

Conto 20001000041/47/48/50

Importo 124.095,35 iva inclusa

Aut. 104 sub vari

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo**, ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che con verbale di deliberazione n. 205 del 20.02.2025 questa ARNAS ha recepito i provvedimenti dell' A.O.U. "G. Martino" di Messina , Azienda Capofila della procedura di gara di Bacino della Sicilia Orientale per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario, nel particolare :

- Deliberazione n. 1334 del 20.12.2024 Aggiudicazione procedura aperta di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario;
- Deliberazione n. 95 del 16.01.2025 Rettifica aggiudicazione lotti nn. 64, 90 e 137 della procedura aperta di bacino per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale;
- Delibera n. 218 del 30.01.2025 Rettifica importi unitari di aggiudicazione lotto n. 90. della procedura aperta di bacino per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale;

Preso atto , altresì, dei successivi provvedimenti di recepimento posti in essere da questa ARNAS a seguito di diverse determinazioni assunte dall'Azienda Capofila :

- verbale di deliberazione n. 397 del 14.04.2025 di presa d'atto del provvedimento n. 698 del 27.03.2025 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino <<Approvazione verbali sedute pubbliche del 19.02.2025 e del 13.03.2025 procedura aperta, suddivisa in 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo annuale, di D.M. di uso routinario del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Determinazioni sui lotti nn. 222, 90, 234, 236,198, 247, 82, 289 e 136>>;
- verbale di deliberazione n. 617 del 17.06.2025 di presa d'atto della delibera n. 1162 del 05.06.2025 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino, Messina n. 1162 del 05.06.2025 <<Approvazione verbale seduta pubblica del 27/05/2025 della procedura aperta, suddivisa in 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo annuale, di dispositivi medici di uso routinario del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Determinazioni sui lotti nn. 115, 314 e 315>>;

Visto il verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 "Preso d'atto sentenza n. 02514/2025 del TAR Sicilia Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M. di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c." (all.1) con il quale l'Azienda Capofila, in esecuzione della sentenza n. 02514/2025 del TAR Catania, dispone l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione n. 1334 del 20.12.2024 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 289 " Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide e utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione" reso in favore della ditta Laboindustria Spa e contestualmente dispone l'aggiudicazione dello stesso lotto alla ditta CHIRMEDICAL SNC all'importo complessivo netto triennale di €. 2.545.923,00 oltre Iva;

Rilevato che risulta allegata al provvedimento di cui al superiore capoverso l'offerta presentata dalla ditta CHIRMEDICAL SNC in sede di gara centralizzata che, nel dettaglio, riporta le condizioni economiche formulate dall'Operatore Economico per ciascuno dei sub lotti che compongono il lotto n. 289 ;

Che, per quanto sopra, necessita disporre il recepimento del verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 *"Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c."*

Che, a seguito delle determinazioni assunte dall'Azienda Capofila, occorre rettificare gli importi di spesa indicati nelle delibere di recepimento aziendale n. 205 del 20.02.2025 e successivo n. 397 del 14.04.2025 per come di seguito:

- ✓ Integrare la spesa complessiva triennale per il periodo di validità dei rapporti contrattuali del lotto 289 (decorrenza dal 01.10.2025 al 29.02.2028) di 101.717,50 € iva esclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale ricorso all'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. ammonta ad 83.448,00 € iva esclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale della durata di anni 1 (uno) ammonta ad 139.080.00 € iva esclusa;

Stabilire di imputare la somma di 101.717,50 € iva esclusa necessaria a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.10.2025 al 29.02.2028 , sui Conti Economici 20001000041/47/48/50, budget 2025/2028 — autorizzazione di spesa 104 — sub vari;

Riservarsi di imputare con successivo atto deliberativo le somme previste per l'eventuale opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e per l'eventuale rinnovo contrattuale, qualora disposto dall'Azienda Capofila ;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto il verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 *"Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c."*, con il quale l'Azienda Capofila , in esecuzione della sentenza n 02514/2025 del TAR Catania, ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione n. 1334 del 20.12.2024 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 289 *" Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione"* reso in favore della ditta Laboindustria Spa e contestualmente disposto l'aggiudicazione dello stesso alla ditta CHIRMEDICAL SNC all'importo complessivo netto triennale di €. 2.545.923,00 oltre Iva;

di prendere atto che l'Azienda Capofila trasmette alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti al Bacino della Sicilia Orientale l'offerta presentata dalla ditta CHIRMEDICAL SNC in sede di gara centralizzata che, nel dettaglio, riporta le condizioni economiche formulate per ciascuno dei sub lotti che compongono il lotto n. 289

di disporre il recepimento del verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 *"Presa d'atto sentenza n. 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso*

routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c."

di prendere atto che, a seguito delle determinazioni assunte dall'Azienda Capofila, occorre rettificare gli importi di spesa indicati nelle delibere di recepimento aziendale n. 205 del 20.02.2025 e n. 397 del 14.04.2025 per come di seguito:

- ✓ Integrare la spesa complessiva triennale per il periodo di validità dei rapporti contrattuali del lotto 289 (decorrenza dal 01.10.2025 al 29.02.2028) di 101.717,50 € iva esclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale ricorso all'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. ammonta ad 83.448,00 € iva esclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale della durata di anni 1 (uno) ammonta ad 139.080.00 € iva esclusa;

di imputare la somma di 101.717,50 € iva esclusa necessaria a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.10.2025 al 29.02.2028, sui Conti Economici 20001000041/47/48/50, budget 2025/2028 — autorizzazione di spesa 104 — sub vari;

di riservarsi di imputare con successivo atto deliberativo le somme previste per l'eventuale opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e per l'eventuale rinnovo contrattuale, qualora disposto dall'Azienda Capofila;

di notificare il presente atto al Direttore della UOC di Farmacia, in qualità di DEC, al Dirigente Farmacista Responsabile ad interim della Farmacia del P.O. Garibaldi Centro e Responsabile delle Sale Operatorie del P.O. Nesima e al Dirigente Responsabile dell'UFA;

Allegati parte integrante:

1. Deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 Azienda Ospedaliera Universitaria G.Martino, Messina;

Il Dirigente Responsabile del Settore ~~Provveditorato~~ ed Economato

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

ASSENTE

DELIBERA

Prendere atto il verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 "*Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c.*", con il quale l'Azienda Capofila, in esecuzione della sentenza n 02514/2025 del TAR Catania, ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione n. 1334 del 20.12.2024 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 289 "*Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed*

utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione" reso in favore della ditta Laboindustria Spa e contestualmente disposto l'aggiudicazione dello stesso alla ditta CHIRMEDICAL SNC all'importo complessivo netto triennale di €. 2.545.923,00 oltre Iva;

Prendere atto che l'Azienda Capofila trasmette alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti al Bacino della Sicilia Orientale l'offerta presentata dalla ditta CHIRMEDICAL SNC in sede di gara centralizzata che, nel dettaglio, riporta le condizioni economiche formulate per ciascuno dei sub lotti che compongono il lotto n. 289

Disporre il recepimento del verbale di deliberazione n. 1977 del 03.10.2025 "Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c."

Prendere atto che, a seguito delle determinazioni assunte dall'Azienda Capofila, occorre rettificare gli importi di spesa indicati nelle delibere di recepimento aziendale n. 205 del 20.02.2025 e n. 397 del 14.04.2025 per come di seguito:

- ✓ Integrare la spesa complessiva triennale per il periodo di validità dei rapporti contrattuali del lotto 289 (decorrenza dal 01.10.2025 al 29.02.2028) di 124.095,35 € iva inclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale ricorso all'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. ammonta ad 101.806,56 € iva inclusa;
- ✓ la spesa per l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale della durata di anni 1 (uno) ammonta ad 169.677,60 € iva inclusa;

Stabilire di imputare la somma di 124.095,35 € iva inclusa (22%) necessaria a far fronte alle forniture di cui al presente atto dal 01.10.2025 al 29.02.2028, sui Conti Economici 20001000041/47/48/50, budget 2025/2028 — autorizzazione di spesa 104 — sub vari;

Riservarsi di imputare con successivo atto deliberativo le somme previste per l'eventuale opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e per l'eventuale rinnovo contrattuale, qualora disposto dall'Azienda Capofila;

Notificare il presente atto al Direttore della UOC di Farmacia, in qualità di DEC, al Dirigente Farmacista Responsabile ad interim della Farmacia del P.O. Garibaldi Centro e Responsabile delle Sale Operatorie del P.O. Nesima e al Dirigente Responsabile dell'UFA;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire l'immediata operatività della nuova procedura centralizzata

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Carmelo Antonio Fabio Ferrara)

ASSENTE
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro Sapienza)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ELVIRA
AMATA
DOTTORESSA
03.10.2025
13:49:13 UTC

GIORGIO
GIULIO
SANTONOCITO
03.10.2025
13:53:50 UTC

GIUSEPPE
MUROLO
03.10
.2025
13:55:34
UTC



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA**

Deliberazione del Direttore Generale nr.1977 del 03/10/2025

Proposta nr.2112 in data 29/09/2025

U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Personale Universitario Cat. EP
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta SANTORO

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di Ottobre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giorgio Giulio Maria SANTONOCITO, nominato con D.P. n° 323/Serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Presa d'atto sentenza n 02514/2025 del TARS Catania. Nuova aggiudicazione Lotto 289. Gara di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di D.M.di uso routinario per aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Gara n. 9376963. Ditta aggiudicataria: Chirmedical s.n.c. Importo complessivo triennale di aggiudicazione Iva inclusa per Bacino €. 3.106.026,06 di cui € 107.494,20 per AOU . CIG: A028274C19

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2025

Conto:

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. ;

PREMESSO che :

- il Comitato di Bacino ha assegnato a questa Azienda l'espletamento della procedura di gara in ambito di bacino, per la fornitura triennale ed in somministrazione di dispositivi medici di uso routinario per le UU.OO. del Bacino Sicilia Orientale; con delibera n. 2012 del 25.10.2024 è stata autorizzata l' indizione procedura aperta in ambito di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Capofila azienda universitaria “G.Martino” di Messina. Gara n. 9376963 valore complessivo netto €. 440.527.876,34;

- con successiva delibera n. 2099 del 16.11.2023 è stata autorizzata la rettifica ed integrazione procedura aperta in ambito di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Capofila azienda universitaria “G.Martino” di Messina Gara n. 9376963 indetta con delibera n.2012 del 25.10.2023 . con Nuovo valore complessivo netto € 442.455.460,34;

- trattandosi di prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, il criterio di aggiudicazione prescelto, per la suddetta procedura, è quello di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023 (minor prezzo);

- con delibera n. 1334 del 20/12/2024 è stata disposta, in coerenza con i giudizi espressi dal seggio di gara nelle sedute riservate, l'aggiudicazione delle suindicata procedura ivi compresa quella del lotto qui di interesse, in favore della ditta Laboindustria S.P.A. all'importo triennale di € 2.176.380,00+ IVA ;

- in data 21.1.2025 con nota assunta al prot. n. 2119 è stato trasmesso il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla Ditta Chirmedical snc avverso la citata delibera n. 1334/2024 con contestuale richiesta di sospensione cautelare del provvedimento indicato segnatamente avverso l'aggiudicazione del lotto 289 avvenuta in favore della ditta Laboindustria S.p.a. ;

- in data 3 marzo 2025 , 22 aprile 2025 ed in data 2 luglio 2025 sono stati depositati da parte della ricorrente, altresì, i ricorsi (primo, secondo e terzo) per motivi aggiunti;

ACQUISITA la nota mail dell' Avv.to Fiorella Russoe aglia tti del Provveditorato, a cui, giusta delibera n.169 del 22.1.2025, risulta conferito l'incarico di difesa dell' A.O.U. G. Martino nel giudizio di che trattasi, con la quale è stata trasmessa, tra gli altri, la Sentenza n. 02514/2025 del Tar per la Sicilia Catania Sez I definitivamente pronunciatosi sul ricorso introduttivo del giudizio nonché sui ricorsi presentati per motivi aggiunti, per come segue:

1) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza ex art.116 comma 2 cod. proc.amm. proposta con il ricorso introduttivo;

2) ha respinto il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025;

3) ha accolto il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti depositati rispettivamente in data 22 Aprile 2025 e 2 luglio 2025;

4) ha disposto la prosecuzione della procedura di gara con l'aggiudicazione del lotto di che trattasi, e la conseguente stipula del contratto in favore della Ditta Chirmedical s.n.c. (All.1);

DATO ATTO che, in esecuzione della citata sentenza n.02514/2025, si rende necessario disporre l'annullamento, in parte qua, del provvedimento di aggiudicazione del lotto 289 reso in favore della ditta Laboindustria S.p.a., -delibera n. 1334 del 20/12/2024- ed al contempo autorizzare la nuova aggiudicazione del lotto 289 della Procedura aperta in ambito di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale, gara n. 9376963 e denominato “ *Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione.*” in favore della ditta Chirmedical snc all'importo netto triennale di € 2.545.923,00 oltre I.V.A. **CIG:** A028274C19, per come da offerta economica presentata in gara (**All.2**);

QUANTIFICATO il nuovo importo triennale netto del contratto da formalizzarsi in esito alla predetta gara per tutte le aziende aderenti alla procedura di gara in € 2.545.923,00, + I.V.A. pari all'importo complessivo Iva inclusa di € 3.106.026,06;

QUANTIFICATO altresì il nuovo importo triennale netto del contratto da formalizzarsi in esito alla predetta gara per l'A.O.U G. Martino, in € 88.110,00 pari all'importo complessivo Iva inclusa di € 107.494,20 a valere sul conto n. 5.01.01.07.02 (Dispositivi medico diagnostici in vitro) degli esercizi finanziari 2025 -2028;

ATTESO che il RUP, Dott.ssa Antonietta Santoro ed il Rup di fase dott.ssa Roberta Cocivera, ed il Direttore U.O.C. Provveditorato, Dott.ssa Veronica Nicosia, con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che il RUP Dott.ssa Antonietta Santoro ed il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Dott.ssa Veronica Nicosia, attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa , che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 di dare esecuzione alla Sentenza n. 02514/2025 del Tar Catania Sez I e per l'effetto, disporre l'annullamento della delibera n. 1334 del 20/12/2024 in parte qua, limitatamente alla aggiudicazione del lotto 289 reso in favore della ditta Laboindustria S.p.a., ed al contempo autorizzare la nuova aggiudicazione del lotto 289 della Procedura aperta in ambito di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle aziende sanitarie del Bacino Sicilia orientale, gara n. 9376963 e denominato “ *Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che*

impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione.”
in favore della ditta Chirmedical snc all'importo netto triennale di € 2.545.923,00 oltre I.V.A. CIG: A028274C19

Art.2 – di quantificare il nuovo importo triennale netto di aggiudicazione del lotto 289 in esito alla predetta gara per tutte le aziende aderenti alla procedura di gara in € 2.545.923,00, + I.V.A. pari all'importo complessivo Iva inclusa di € 3.106.026,06;

Art. 3 di quantificare altresì il nuovo importo triennale netto del contratto da formalizzarsi in esito alla predetta gara per l'A.O.U G.Martino, in € 88.110,00 pari all'importo complessivo Iva inclusa di € 107.494,20 a valere sul conto n. 5.01.01.07.02 (Dispositivi medico diagnostici in vitro) rispettivamente sui seguenti esercizi finanziari:

Anno 2025 € 19.408,67 Iva inclusa;

Anno 2026 € 35.831,40 Iva inclusa;

Anno 2027 € 35.831,40 Iva inclusa;

Anno 2028 € 16.422,72 Iva inclusa;

Art. 4 di confermare quant'altro stabilito in citata delibera 1334 del 2025;

Art. 5 di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse dalla ditta Chirmedical snc nuova aggiudicataria del lotto 289, a fronte delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell'U.O.C. Farmacia, ai prezzi unitari delle rispettive citate offerte;

Art. 6 di dare mandato all'U.O.C Provveditorato di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell'U.O.C. Farmacia e al Direttore dell'U.O.C. Economico, dell'U.O.C Affari Generali nonché alle aziende sanitarie aderenti alla presente procedura di gara ed alle ditte interessate;

Art. 7 di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali per come espressamente disposto nella citata sentenza Tars Sicilia n. 02514/2025 di porre in essere gli adempimenti conseguenziali ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, - *quantificate complessivamente per la resistente A.O.U. G.Martino e la controinteressata ditta Laboindustria S.p.a. in € 1.000,00* - nei confronti della ricorrente ditta Chirmedical snc;

Art. 8 Stante l'urgenza del caso e la necessità di potere emettere gli ordinativi della fornitura di che trattasi in coerenza con il dispositivo della sentenza indicata all'art. 1) di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giorgio giulio maria
SANTONOCITO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1977 del 03/10/2025 - Allegato nr.1
(Allegato 1)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Chirmedical S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione
alla procedura CIG A028274C19, rappresentata e difesa dall'avvocato Letterio
Donato, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
leliodonato@pec.giuffre.it;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Russo, con
domicilio fisico eletto presso il suo studio in Aci Castello, via Antonello da
Messina, n. 1 e con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, non costituita in giudizio;

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi" di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Laboindustria S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Alessandro Righini, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Galleria G. Berchet n. 8 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi P.E.C. vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, paolo.neri@ordineavvocatipadova.it e alessandro.righini@ordineavvocatipadova.it;

per l'annullamento, previa sospensione:

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera del Direttore Generale nr.1334 del 20/12/2024, comunicata alla ricorrente in data 27.12.2024 nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 289 alla Laboindustria s.p.a. (CIG A028274C19);
- dei verbali n. 11 e 19 di valutazione della documentazione amministrativa relativa all'offerta presentata dalla controinteressata, nella parte in cui afferma la conformità dell'offerta relativa al lotto n. 289;
- del verbale n. 8 della seduta riservata nella quale è stata dichiarata la conformità dell'offerta tecnica presentata dalla Laboindustria con riferimento al lotto n. 289;
- di ogni altro atto e verbale di gara, anche non conosciuto, dal quale discenda l'aggiudicazione del lott n. 289 alla Laboindustria e/o del quale si dia atto nel testo

del ricorso;

nonché

per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione tecnica ed amministrativa, oltre che quella relativa al soccorso istruttorio attivato a vantaggio della controinteressata

oltre che

per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato tra la controinteressata e la stazione appaltante e per il subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale;

B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025:

- della delibera del Direttore Generale nr.1334 del 20/12/2024, comunicata alla ricorrente in data 27.12.2024 nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 289 alla Laboindustria s.p.a. (CIG A028274C19);

- dei verbali n. 11 e 19 di valutazione della documentazione amministrativa relativa all'offerta presentata dalla controinteressata, nella parte in cui afferma la conformità dell'offerta relativa al lotto n. 289;

- del verbale n. 8 della seduta riservata nella quale è stata dichiarata la conformità dell'offerta tecnica presentata dalla Laboindustria con riferimento al lotto n. 289;

- di ogni altro atto e verbale di gara, anche non conosciuto, dal quale discenda l'aggiudicazione del lott n. 289 alla Laboindustria e/o del quale si dia atto nel testo del ricorso,

anche per gli ulteriori motivi emersi a seguito del riscontro all'istanza di accesso avvenuto in data 21.01.2025;

C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025, per l'annullamento:

- del verbale n. 23 del 18.03.2025, nonché di qualunque atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, nonché della nota di rettifica dell'*errata corrige* inviato il 20 marzo 2025;

D) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2025:

- della delibera del Direttore Generale nr.1334 del 20/12/2024, comunicata alla ricorrente in data 27.12.2024 nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 289 alla Laboindustria s.p.a. (CIG A028274C19);
- dei verbali n. 11 e 19 di valutazione della documentazione amministrativa relativa all'offerta presentata dalla controinteressata, nella parte in cui afferma la conformità dell'offerta relativa al lotto n. 289;
- del verbale n. 8 della seduta riservata nella quale è stata dichiarata la conformità dell'offerta tecnica presentata dalla Laboindustria con riferimento al lotto n. 289;
- di ogni altro atto e verbale di gara, anche non conosciuto, dal quale discenda l'aggiudicazione del lott. n. 289 alla Laboindustria e/o del quale si dia atto nel testo del ricorso;
- e con il presente atto delle delibere di recepimento dell'aggiudicazione operata a conclusione della gara di bacino dall'Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico G. Martino di Messina in relazione al lotto n. 289 ad opera delle Aziende di bacino ed in particolare: dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 114 del 30.01.2025, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina n. 1606 del 28.03.2025, dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi" di Catania n. 205 del 20.02.2025, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 4 del 03.01.2025, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 533 del 12.04.2025, nonché di qualunque altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina e di Laboindustria S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2025 e depositato in data 31 gennaio 2025 Chirmedical S.r.l. ha rappresentato quanto segue.

Con delibera n. 2012 del 25 ottobre 2023 è stata indetta la *“procedura aperta in ambito di bacino, suddivisa in n. 318 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle aziende sanitarie del bacino sicilia orientale. Azienda capofila Azienda Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina. Gara n. 9376963”* da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Il capitolato tecnico in merito al lotto n. 289 (oggetto del presente giudizio) ha richiesto la fornitura di:

- “a) Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione;*
- b) con contenitore da 30 ml, con possibilità di inserimento fino a 2 cassette per istologico;*
- c) con contenitore da 60 ml, con possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico;*
- d) con contenitore da 90 ml con possibilità di inserimento fino a 6 cassette per istologico;*

- e) contenitore secondario per il trasporto dei campioni biotici costituito da una cassetta in materiale plastico, a chiusura ermetica, con supporto assorbente, e cremagliera interna per alloggiamento dei contenitori da 20ml (massimo 22 box);*
- f) come alla "voce e" con cremagliera interna per alloggiamento dei contenitori da 30ml, 60ml, e 90ml (massimo 8 box);*
- g) contenitore terziario certificato ADR per trasporto del contenitore secondario ad un alloggiamento”.*

Durante la seduta riservata del 6 marzo 2024 il seggio di gara, tre le altre, ha proceduto all'esame delle offerte tecniche (quella della ricorrente Chirmedical S.r.l. e quella della controinteressata Laboindustria S.p.a.) pervenute con riferimento al predetto lotto; all'esito dell'esame della documentazione tecnica, ha espresso identico giudizio del seguente tenore letterale: *“dopo attenta disamina della documentazione il seggio dichiara che i prodotti offerti dalla ditta risultano conformi con quanto richiesto nel capitolato tecnico”.*

All'esito della declaratoria di conformità delle offerte tecniche, la stazione appaltante ha proseguito la procedura di gara provvedendo all'apertura dell'offerta economica e, solo all'esito di questa, alla valutazione della documentazione tecnica.

Durante la seduta del 7 ottobre 2024, la commissione - per quanto di interesse -, valutando la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta dalla società controinteressata, ha dato atto che essa fosse carente in quanto la garanzia provvisoria risultava “non firmata” e, di conseguenza, ha disposto in favore della stessa il soccorso istruttorio.

All'esito del soccorso istruttorio, durante la seduta del 27 novembre 2024, la commissione ha affermato che la società controinteressata aveva *“integrato la documentazione mancante”* e pertanto, con riferimento al lotto n. 289, ha dichiarato la conformità della documentazione amministrativa presentata; pertanto, nella medesima seduta di gara del 27 novembre 2024, ha confermato la graduatoria (con,

al primo posto, la società controinteressata, per aver offerto il prezzo più basso, davanti alla società ricorrente).

Infine, con delibera del direttore generale n. 1334 del 20 dicembre 2024, l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 289 alla Laboindustria S.p.a., al prezzo più basso di € 2.176.380,00 (con un ribasso del 24,05% sulla base d'asta).

Il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato alla parte ricorrente, a mezzo PEC, in data 27 dicembre 2024.

In data 3 gennaio 2025, la società ricorrente - manifestando il proprio interesse alla verifica della legittimità della procedura - ha avanzato istanza di accesso (agli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo del giudizio); l'Amministrazione, senza adottare alcun provvedimento di diniego o limitativo dell'accesso, ha trasmesso l'opposizione della società controinteressata unitamente ad un *depliant* visibile esclusivamente con riferimento alle prime 4 pagine.

Tale comunicazione è stata riscontrata dalla società ricorrente con una ulteriore nota, sollecitando la decisione sulla opposizione nonché l'invio della documentazione amministrativa (non contenente alcuna limitazione correlata al segreto industriale) oltre che della documentazione tecnica completa, nota rimasta senza alcun riscontro.

Con l'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dunque proposto le domande in epigrafe.

2. Si è costituita in giudizio Laboindustria S.p.a., evidenziando l'inammissibilità, l'irricevibilità e comunque l'infondatezza del ricorso proposto.

Si è altresì costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso proposto e chiedendone l'integrale rigetto.

3. Con (primo) ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 febbraio 2025 e depositato in data 3 marzo 2025, Chirmedical S.r.l. ha rappresentato che, all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, la stazione

appaltante ha concesso in visione l'offerta presentata dalla società controinteressata, allegando nel dettaglio il contenuto dell'offerta economica, dell'offerta tecnica e la documentazione amministrativa, ivi compreso l'esito del soccorso istruttorio.

Per l'esponente, dall'esame dell'intera documentazione è emersa l'infondatezza della prima censura del ricorso introduttivo del giudizio per come formulata, ma anche la presenza di ulteriori vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati.

Con detto mezzo di gravame, dunque, la società ricorrente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.

4. Con (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 aprile 2025 e depositato in data 22 aprile 2025, Chirmedical S.r.l. ha evidenziato che, nelle more, l'Amministrazione resistente ha ordinato la verifica dei prodotti forniti dall'aggiudicataria e dalla stessa parte ricorrente e che, al termine delle operazioni, la commissione ha confermato la conformità tecnica dei dispositivi offerti da entrambe e quindi, per tale via, la legittimità dell'aggiudicazione operata (in particolare, ha concluso che quelli offerti dalla Laboindustria S.p.a. *‘presentano le caratteristiche minime che fanno raggiungere il fine ultimo dell'affidamento, sebbene la descrizione del prodotto non risulti esattamente sovrapponibile al capitolato, in quanto entrambe le ditte offrono dispositivi che hanno contenitori di sicurezza con formalina neutra tamponata’*, ciò nel presunto rispetto del principio di equivalenza).

Con detto mezzo di gravame, dunque, la società ricorrente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.

5. Con (terzo) ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 2 luglio 2025 Chirmedical S.r.l. ha avverso le delibere di recepimento della delibera di aggiudicazione da parte di alcune Aziende sanitarie di bacino, deliberazioni che hanno quale unico presupposto la delibera di aggiudicazione adottata dall'Azienda capofila.

Con detto mezzo di gravame, dunque, la società ricorrente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.

6. Le parti – ricorrente, resistente e controinteressata - hanno versato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e copioso corredo documentale.

7. Alla camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, presenti i difensori della società ricorrente, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria resistente e della società controinteressata, come da verbale, preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., ha dato avviso alle parti sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il difensore dell'Azienda resistente ha confermato che il contratto non è stato stipulato.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre dare atto che, in ordine all'istanza per l'accesso *ex art.* 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta da Chirmedical S.r.l. con il ricorso introduttivo del giudizio, il difensore della società ricorrente, alla camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 (cfr. il relativo verbale d'udienza), ha dichiarato che è cessata la materia del contendere.

2. Il ricorso introduttivo del giudizio ed il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025 meritano di essere accolti, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

2.1. Il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio – con il quale la parte ricorrente ha dedotto i vizi di *Violazione della lex specialis (punto 10 – garanzia provvisoria e punto 13 – soccorso istruttorio) e dell'art. 101 D.lgs. 36/2023. Illegittimità dell'aggiudicazione per mancata esclusione dell'aggiudicatario* - è stato espressamente rinunciato.

Ed invero, a pag. 5 del (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025 Chirmedical S.r.l. ha dato atto che, all'esito dell'accesso, ha potuto

constatare che la garanzia offerta dalla parte controinteressata reca una firma digitale con data antecedente a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, pertanto, ha rinunciato al motivo di ricorso per come proposto.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio Chirmedical S.r.l. ha dedotto i vizi di *Violazione della lex specialis (punto 15 – contenuto della busta B – offerta tecnica) e dell'art. 79 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.5 del D.lgs. 36/2023. Illegittimità dell'aggiudicazione per difformità dell'offerta proposta dall'aggiudicataria. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, e del difetto di motivazione.*

In sintesi, dopo aver richiamato l'art. 79 del D.lgs 36/2023 e l'allegato II.5 del D.lgs. 36/2023 in punto di "specifiche tecniche" (con particolare riguardo al caso di appalti di forniture) nonché il disciplinare di gara (punto 15), descrittivo del contenuto dell'offerta tecnica (*"l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dal lotto di riferimento, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio dell'equivalenza. Si applica il principio di equivalenza secondo quanto previsto nella parte A denominata "Specifiche tecniche" dell'allegato II.5"*), la società ricorrente ha evidenziato che dalla lettura del disciplinare di gara emerge con chiarezza che la stazione appaltante ha optato per una descrizione analitica (e non funzionale) delle caratteristiche tecniche, circostanza che impone una valutazione della equivalenza ancor più rigorosa, risultando ridotto il margine di discrezionalità in sede di valutazione della conformità tecnica.

Inoltre, dopo aver richiamato, con riferimento al lotto 289, il capitolato di gara in relazione alle caratteristiche richieste, la società ricorrente ha lamentato che il prodotto offerto dalla parte controinteressata è:

- privo di soluzione tampone (esso contiene nei soli formati da 20 e 30 ml la soluzione fisiologica, mentre si mostra del tutto privo di liquidi - eccezion fatta per la formaldeide - per il formato da 60 e 90 ml., come emerge dalla semplice lettura

della prima e della seconda pagine della scheda tecnica, ove non si fa alcun riferimento alla soluzione tampone, mentre con riferimento ai formati da 60 e 90 ml non si fa riferimento a nessun altro liquido se non alla formaldeide);

- il contenitore da 60 ml consente l'inserimento di massimo 3 (tre) cassette in luogo delle quattro richieste dal capitolato di gara (dalla scheda tecnica emerge che "*La versione da 60ml può ospitare campioni sino a 3,5 cm³ e fino a 3 biocassette o eventuali prelievi multipli*");

- privo del codice colore identificativo (tutti i contenitori presentano il medesimo colore e non vi è alcuna specificazione della possibile variazione; dalla documentazione tecnica di Laboindustria S.p.a., non vi è alcun riferimento al codice colore per l'identificazione dei contenitori, né si fa cenno alla presenza di un elemento che possa consentire tale inserimento).

Per l'esponente, dal tenore letterale della *lex specialis* e dalla sua chiarezza descrittiva emerge che le caratteristiche ivi indicate devono ritenersi minime, pertanto essenziali e non soggette a deroga; inoltre, la chiarezza della *lex specialis* impone la sua interpretazione in senso letterale (al fine di garantire la tutela dell'affidamento e della *par condicio* tra le imprese), essendo consentito discostarsi dalla stessa solo in presenza di una obiettiva incertezza del dato letterale, non riscontrabile nel caso in esame.

Lamenta la deducente che la stazione appaltante, ammettendo un'offerta difforme dalla disciplina di gara, ha svolto un'interpretazione arbitraria, al punto da aver introdotto - in via ermeneutica - numerose deroghe, prive di plausibile giustificazione.

Per la società ricorrente, inoltre, rispetto alle caratteristiche richieste dal capitolato e che risultano carenti nel prodotto offerto dalla Laboindustria S.p.a., non emerge alcuna delle ipotesi con riferimento alle quali è ammessa una valutazione di equivalenza.

In particolare, posto che i documenti di gara optano per una descrizione delle

specifiche tecniche mediante riferimento ad esse (descrizione analitica e non funzionale) la rilevata non conformità non può essere superata, difettando le ipotesi previste, ed il verbale che dispone la conformità tecnica non rappresenta quali siano le ragioni che abbiano indotto la commissione a ritenere superabili le carenze riscontrate (dove la denuncia, oltre che della manifesta irragionevolezza della declaratoria di compatibilità, del palese difetto di motivazione).

Inoltre, per la deducente, gli elementi mancanti sono tutti essenziali: il numero di cassette presenti nel contenitore da 60 ml, o ancora l'assenza della soluzione tampone (sostituita dalla soluzione fisiologica nei contenitori da 10, 20 e 30 ml e del tutto assente nei contenitori da 60 e 90 ml) o l'assenza del codice colore; pertanto, anche ove l'Amministrazione abbia inteso operare una equivalenza tra i prodotti (invero oscura) il giudizio espresso a favore del prodotto della parte controinteressata finisce per rivelarsi irragionevole e viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

Nel dettaglio, evidenzia la parte ricorrente:

- la specifica tecnica richiede chiaramente la presenza di una "soluzione tampone" (soluzione composta da un acido debole e dalla sua base o da una base debole e dal suo acido), la cui funzione è di prevenire l'alterazione del pH in seguito all'aggiunta di materiale organico; inoltre la presenza della soluzione tampone nella parte inferiore del dispositivo, all'interno della quale collocare il campione da analizzare, ha la ulteriore doppia funzione di detergere il materiale biotico e di facilitare lo sgancio del prelievo dalla pinza, aghi, senza eventuali traumatismi tissutali.

La società ricorrente lamenta dunque che la commissione ha violato la legge di gara nel ritenere conforme al capitolato di gara il prodotto offerto dalla società controinteressata, in ragione della difformità che risulta ancor più evidente con riferimento ai contenitori da 60 e 90 ml con riferimento ai quali a difettare è qualsivoglia tipo di soluzione, poiché nel contenitore non risulta presente tampoco la soluzione fisiologica, ma solo la formaldeide, in aperto contrasto con le indicazioni del capitolato di gara;

- quanto al numero di cassette che avrebbero dovuto essere presenti nel contenitore da 60 ml, il capitolato richiedeva espressamente la “*possibilità di inserimento fino a 4 cassette*”, mentre la scheda tecnica del prodotto offerto da Laboindustria S.p.a. consente l’inserimento di massimo 3 cassette.

Per la deducente, il tenore letterale della specifica tecnica non lascia margini interpretativi risultando indispensabile che l’operatore possa ivi collocare almeno 4 prelievi (“*fino a 4 cassette*”) di materiale da sottoporre a biopsia; anche il profilo funzionale risulta essere compromesso dalla possibilità di inserire solo 3 cassette prevista nel contenitore offerto dalla parte controinteressata (posto che il numero di cassette disponibili nel contenitore è direttamente connesso al numero di campioni di materiale che l’operatore potrà prelevare per eseguire un determinato esame biotico, e ciò per garantire la corretta esecuzione di alcuni tipi di esami biotici che necessitano del prelievo di un numero maggiore di campioni).

- risulta parimenti chiaro ed inequivoco il riferimento al codice colore contenuto nelle specifiche tecniche tale per cui il prodotto offerto avrebbe dovuto consentire la differenziazione per colore dei contenitori così da minimizzare il margine di errore nella esecuzione dell’esame biotico; per la deducente si tratta di un elemento essenziale del prodotto, dal quale discendono effetti sulla identificazione del materiale ivi presente e delle analisi che su di esso devono essere compiute (un accorgimento che consente di marginalizzare i rischi di errore umano che è stato discrezionalmente e sapientemente ritenuto utile – *rectius*, indispensabile - a rendere la fornitura funzionale allo scopo).

In conclusione, per la società ricorrente il prodotto offerto dalla parte controinteressata manca delle specifiche qualità necessarie per assolvere alle funzioni che emergono dal disciplinare, che, come tali, devono ritenersi essere state assunte dalla stazione appaltante a base del programma negoziale; inoltre, quelle richieste dai documenti di gara e carenti nell’offerta della parte controinteressata appaiono caratteristiche ricorrenti ed ordinarie assolutamente inidonee a limitare

l'accesso alla gara, con riferimento alle quali l'operatore di mercato avrebbe ben potuto e dovuto orientare la propria offerta. Ne discende che la valutazione di conformità espressa dalla commissione di gara a vantaggio dell'offerta di Laboindustria S.p.a è illegittima (dovendo la stessa essere esclusa dalla gara).

Chirmedical S.r.l. ha affidato il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 aprile 2025 e depositato in data 22 aprile 2025, alle seguenti censure.

Con la prima ha dedotto i vizi di *Violazione della lex specialis (punto 15 disciplinare di gara e capitolato tecnico)*. *Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della manifesta irragionevolezza. Non conformità dei dispositivi per mancanza di un elemento richiesto nel capitolato tecnico.*

Per l'esponente, in sintesi, il disciplinare di gara al punto 15 prescrive tra l'altro che *“l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dal lotto di riferimento, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio dell'equivalenza. Si applica il principio di equivalenza secondo quanto previsto nella parte A denominata “Specifiche tecniche” dell'allegato II.5”*.

In aperto contrasto con i documenti di gara, la commissione con il verbale avverso ha operato una sostanziale modifica della *lex specialis*, individuando, dopo la scadenza del termine per la proposizione delle offerte, la presenza di elementi che vengono per la prima volta qualificati come essenziali a discapito di altri, anch'essi considerati essenziali dal disciplinare di gara, ma che in conseguenza della decisione assunta dalla commissione hanno cessato di esser tali.

I prodotti forniti dalla controinteressata sono sprovvisti di due differenti elementi, uno previsto all'interno del contenitore (la soluzione tampone) ed uno esterno ed ulteriore rispetto al contenitore stesso, ovvero il codice colore del tappo e ciò esclude in radice che in ordine a detta assenza possa operarsi una qualsivoglia equivalenza.

In particolare, si qualifica come essenziale solo la presenza di *contenitori di sicurezza con formalina neutra tamponata* a dispetto della lettera della *lex specialis*, che nel descrivere il prodotto annovera tra le componenti richieste come essenziali

anche il codice colore e la ulteriore soluzione tampone presente nel contenitore.

Per la deducente l'affermazione che ha condotto a considerare la conformità dei prodotti offerti è obiettivamente contraria alla *lex specialis* poiché modifica l'oggetto della procedura; inoltre, la dichiarazione di equivalenza resa in sede di verifica (che si accompagna alla qualificazione come essenziale della sola parte del contenitore di sicurezza con formalina tamponata neutra) è priva di motivazione (in quanto non viene chiarito alcun passaggio logico scientifico che possa supportare l'affermazione, né per quale ragione gli ulteriori due componenti non sarebbero qualificabili come essenziali) ed inoltre, apodittica e priva di spiegazione resta l'affermazione secondo la quale la sola soluzione tamponata neutra basterebbe "a conseguire il fine" dell'affidamento.

Inoltre, per la deducente, la soluzione tampone preesistente nel contenitore e la soluzione tamponata neutra contenuta nel tappo e sversata in un secondo momento sul campione istologico, già idratato dalla soluzione tampone, assolvono a funzioni completamente diverse e non sono equiparabili: difatti, la soluzione tamponata, composta da formaldeide per il 10%, serve a fissare i tessuti affinché siano integri al momento dell'esame mentre la soluzione tampone, a base di ph neutro, serve a stabilizzare il ph del tessuto prelevato, al fine di impedire che venga alterato e/o danneggiato dal contatto con la formaldeide della soluzione tamponata.

In particolare, l'utilizzo del contenitore, con pre-immersione in soluzione tampone e rilascio successivo di formalina tamponata, grazie proprio alla presenza di una soluzione tampone, garantisce condizioni ottimali per la c.d. fissazione dei tessuti; al contrario, l'utilizzo dei contenitori sforniti della soluzione tampone può incidere sul processo di fissazione dei tessuti determinando variazioni "esagerate", come ad esempio la c.d. iperfissazione.

Inoltre, sempre per la deducente, manca nei prodotti offerti dalla Laboindustria S.p.a. il codice colore, misura accessibile a tutti gli operatori che non presenta nessun margine di restrittivo per il mercato, ma che ha un valore assoluto sotto il

profilo organizzativo (che attiene ad un aspetto infungibile come quello organizzativo dell'attività di analisi e si riverbera, inevitabilmente, sulla buona riuscita della pratica medica in questione). In particolare, il colore accelera il flusso di lavoro con maggior sicurezza e, nei processi di sicurezza dei laboratori, il colore del tappo dei contenitori è utilizzato anche con l'obiettivo di ridurre il rischio di scambio di materiale.

Con la seconda ha dedotto i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'All. II.5 D.Lgs. n. 36/2023 parte II.A, punto 7 per violazione del principio dell'equivalenza. Violazione del principio della concorrenza.*

Per la parte ricorrente, in sintesi, il verbale della commissione si pone in aperto contrasto anche con il principio dell'equivalenza, nella misura in cui ritiene che in virtù di questo possano considerarsi conformi dei dispositivi privi di due diversi elementi essenziali indicati nel capitolato: soluzione tampone e codice colore; se rispetto all'assenza di quest'ultima componente la commissione nulla afferma (limitandosi a rilevare che comunque i dispositivi debbano considerarsi conformi "*in ossequio al principio di equivalenza*").

Per l'esponente, premesso che la soluzione tampone - nei dispositivi della parte controinteressata - manca così come manca il codice colore, non può esservi equivalenza rispetto a componenti assenti ed anche le complessive funzioni assolte da tali componenti non sono fungibili in loro assenza.

Aggiunge la deducente che le componenti specificate assolvono a funzioni specifiche (una financo organizzativa, non surrogabile) ed entrambi gli elementi assenti di uso comune, di facile reperibilità (l'apposizione di un codice colore e di un tappo non possono restringere il mercato); inoltre, il principio di equivalenza può essere applicato solo nei casi in cui si sia in presenza di componenti simili a quelle indicate nel capitolato e che rispondano comunque alle medesime finalità e non nel caso in cui determinate componenti siano del tutto mancanti.

L'interpretazione del principio di equivalenza proposta dalla commissione - lamenta l'esponente - modifica il bando (nella misura in cui considera non

essenziali delle componenti espressamente classificate come tali) e viola il principio di *par condicio participationis* e della libera concorrenza, tanto più che la differente interpretazione offerta dalla commissione non giova a sterilizzare la presenza di un componente esclusivo o restrittivo, ma si appunta su componenti di uso comune scevri da qualsivoglia capacità restrittiva della platea dei partecipanti.

Per la parte ricorrente, in conclusione, se la stazione appaltante ritiene codice colore e soluzione tampone non più essenziali deve annullare l'intera procedura ed indirne una nuova, garantendo a tutti gli operatori pari condizioni di accesso.

L'Azienda resistente e la società controinteressata hanno contrastato - con ampio ed articolato corredo argomentativo - i motivi di ricorso sopra sinteticamente riportati.

2.2.1. I sopra richiamati motivi di ricorso sono fondati, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.

A) Occorre premettere che il capitolato tecnico, in relazione al lotto n. 289, per quanto di interesse (segnatamente, con riferimento alle contestazioni articolate dalla società ricorrente), richiedeva quanto segue:

- *“Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni istologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto tra formaldeide ed utilizzatore in ottemperanza al Regolamento Europeo 605/2014, contenitore da 20 ml con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina, ghiera di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione”* (voce a);

- *“Come sopra con contenitore da 60 ml, con possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico”* (voce c).

B) Premesso quanto sopra, in ordine al più volte evocato - già negli atti della procedura di gara, oltre che negli scritti difensivi delle parti - c.d. principio di equivalenza il Collegio rileva quanto segue.

Per costante giurisprudenza, premesso che il c.d. principio di equivalenza è finalizzato a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli

operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2025, n. 3545), presupposto essenziale perché lo stesso principio possa essere richiamato e trovare applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno *standard* - espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo - capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata, con la conseguenza che il principio trova ragione di applicazione in presenza di specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, a fronte cioè di uno *standard* tecnico-normativo capace d'impedire la partecipazione alla gara proprio perché - atteso il livello della sua specificità - presenta un portato selettivo: al fine d'impedire che tale selezione si risolva in termini irragionevolmente formalistici, finendo con il produrre un effetto anticompetitivo, la previsione di un siffatto *standard* deve essere affiancata dalla necessaria clausola d'equivalenza (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2023, n. 6306; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 11 febbraio 2025, n. 3015).

Ribadito che il c.d. principio di equivalenza è stato introdotto dal Legislatore europeo (*ex art. 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE*) al chiaro fine di evitare che le "specifiche tecniche" fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, per la giurisprudenza occorre distinguere tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il c.d. principio di equivalenza è sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione *a priori* dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il c.d. principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di

gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa *lex specialis* (al di là di alcuni casi in cui era già quest’ultima a richiamare l’applicabilità del principio *de quo* anche ai requisiti tecnici minimi) emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (in tali ultimi casi, l’estensione in via giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del c.d. principio di equivalenza trova fondamento nel più generale principio del *favor participationis* e trova il limite del rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, che si verificherebbe laddove fosse consentito a un concorrente di offrire *aliud pro alio*: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

Le considerazioni che precedono devono essere valutate con l’avvertenza che, nella giurisprudenza, la distinzione tra requisiti tecnici minimi “strutturali” (a cui il principio *de quo* non sarebbe mai applicabile) e “funzionali” (per i quali varrebbe quanto sopra detto) è molto sfumata e opinabile, essendo stato adottato l’approccio “funzionale” finanche per ammettere la possibilità di offrire prodotti di materiale diverso da quello richiesto a pena di esclusione dalla *lex specialis*; pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella *lex specialis* dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).

Inoltre, la corretta applicazione del principio di equivalenza non è rimessa all’insindacabile giudizio della stazione appaltante, in quanto essa deve rispondere anche ad esigenze di tutela della *par condicio* tra concorrenti; la verifica da parte del giudice sulla esistenza o meno dei presupposti in fatto (alla luce delle

prescrizioni del disciplinare o del bando recante i requisiti minimi tecnici richiesti) per il ricorso al principio di equivalenza da parte della stazione appaltante non involge profili di discrezionalità tecnica, ma di stretta legittimità. Il giudice, infatti, in questo caso non verifica la correttezza del giudizio di equivalenza effettuato dalla commissione di gara, col rischio di sostituirsi ad essa, ma controlla semplicemente se il ricorso ad esso fosse o meno ammissibile, alla luce delle indicazioni contenute nei documenti di gara (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; T.A.R. Umbria, sez. I, 22 febbraio 2023, n. 80; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 giugno 2021, n. 1499).

Quanto appena evidenziato consente di ritenere infondate le eccezioni di inammissibilità frapposte dall'Azienda resistente e dalla società controinteressata in ordine alle contestazioni articolate dalla società ricorrente quanto alle valutazioni espresse - in ordine alle offerte - dalla commissione di gara.

Inoltre, la giurisprudenza ha delineato il confine tra il c.d. principio di equivalenza e l'*aliud pro alio*, precisando che il c.d. principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un'offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la *lex specialis*, se il prodotto offerto non è *aliud pro alio*, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il "*limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile*" (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5708).

Inoltre, è stato osservato - in ordine alla fattispecie di *aliud pro alio* - che l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la *lex specialis* preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un

marginale di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della *lex specialis* maggiormente rispettosa del principio del *favor participationis* e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività, intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione. In particolare, l'*aliud pro alio* può configurarsi quando si consente di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella *lex specialis*, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345).

C) Premesso quanto sopra, le sopra richiamate censure articolate dalla parte ricorrente si rivelano fondate, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

Le caratteristiche dei prodotti che la stazione appaltante intende acquisire - alla luce delle puntuali e dettagliate descrizioni racchiuse nel capitolato tecnico - secondo i rilievi critici della società ricorrente, sono le seguenti:

- i contenitori devono avere una “*capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina*”, la “*soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare*” ed il “*codice colore per identificazione*” (voce a);
- il contenitore da 60 ml (voce c) deve contemplare la “*possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico*”.

a) Coglie nel segno la censura della parte ricorrente secondo cui nei prodotti offerti da Laborindustria S.p.a., difformemente dalle previsioni della *lex specialis*:

- difetta la soluzione tampone, che è stata “sostituita” dalla soluzione fisiologica nei contenitori da 10 ml, 20 ml e 30 ml;
- è presente solo la formaldeide nei formati da 60 ml e 90 ml (la parte controinteressata argomenta - anche in forza della dichiarazione resa dal produttore in data 6 maggio 2025 - che nei dispositivi da 30 ml, 60 ml e 90 ml “*La presenza*

della soluzione tampone non è ritenuta necessaria (...) dal momento che le dimensioni del campione sono sufficienti per permettere il posizionamento dello stesso nel contenitore senza traumatismi. La soluzione di fissaggio contenuta nella parte superiore è Formaldeide al 4% in soluzione acquosa equivalente a Formalina al 10% tamponata”: cfr. pag. 17 della memoria depositata in data 16 giugno 2025).

Appare evidente - non essendo necessario sul punto acquisire apporti ulteriori a quelli versati nel fascicolo del giudizio – che non è possibile ritenere equivalente un prodotto che contiene soluzione fisiologica (contenitori da 10 ml e 20 ml offerti da Laborindustria S.p.a.) ad uno - quello dettagliatamente descritto dalla *lex specialis* – per il quale è richiesta la presenza della soluzione tampone, posto che la soluzione tampone ha – fra le altre funzioni – quella di prevenire l’alterazione del pH (funzione non riscontrabile nella soluzione fisiologica).

E non può ritenersi equivalente il prodotto - contenitori da 60 ml e 90 ml - di Laborindustria S.p.a. a quello dettagliatamente richiesto dalla *lex specialis* che prevede (per tutti i contenitori) la presenza di due distinti liquidi, il “liquido fissativo a base di formalina” e la “soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare”.

Il Collegio ritiene, invero, che la necessaria presenza di due distinti liquidi - per come espressamente richiesti dalla *lex specialis* - risponde a due distinti momenti del processo: il primo, in cui il tessuto viene collocato nella soluzione tampone; il secondo, in cui il tessuto viene immerso nel liquido fissativo a base di formalina.

A giudizio del Collegio si tratta di liquidi che assolvono a funzioni differenti in due distinti momenti del processo, donde la radicale difformità (e non la possibile equivalenza) dei detti contenitori di Laborindustria S.p.a. da quelli descritti dalla legge di gara.

b) Si rivela infondata, invece, la censura articolata dalla società ricorrente relativa al codice colore dei prodotti della società controinteressata, risultando presenti nei contenitori offerti da Laborindustria S.p.a. diversi codici colore e colori differenti

per i diversi tipi di contenitore.

Il Collegio non può esaminare la critica formulata da Laborindustria S.p.a. - secondo cui difetta una distinzione cromatica in relazione ai contenitori da 20 ml e da 30 ml di Chirmedical S.r.l., con conseguente frontale contrasto con il capitolato - in quanto si tratta di censura non veicolata con ricorso incidentale, bensì con scritti difensivi (memorie) non notificati.

c) Coglie nel segno, infine, l'ulteriore censura con la quale la società ricorrente lamenta che il contenitore da 60 ml offerto da Laborindustria S.p.a. consente l'inserimento di tre cassette (come ammesso dalla stessa società controinteressata: cfr. pag. 21 della memoria depositata in data 16 giugno 2025) in luogo delle quattro richieste dal capitolato.

Ed invero, detto contenitore è strutturalmente difforme da quanto richiesto dalla stazione appaltante – sì da costituire un vero e proprio *aliud pro alio* – posto che la *lex specialis* prevedeva la “*possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico*”; il prodotto offerto dalla controinteressata Laborindustria S.p.a., invero, risulta in modo palese difforme dalla puntuale descrizione offerta dal capitolato tecnico, che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale.

La tesi dell'Azienda resistente e della società controinteressata, secondo cui il contenitore offerto ha capienza di tre cassette ed è quindi conforme, è frutto di una errata interpretazione della disciplina di gara che, invero, deve essere letta correttamente come segue: l'Amministrazione, per il tramite della *lex specialis*, ha manifestato l'esigenza di acquisire un prodotto (contenitore da 60 ml) che consenta di inserire fino a quattro cassette per istologico, con la conseguenza che un prodotto che consente di inserire - solo - tre cassette è palesemente difforme da quello puntualmente descritto nel capitolato.

La locuzione “*possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico*” non può essere letta nell'ottica dell'operatore economico - fornitore (il quale - erroneamente – pretende di ritenere soddisfatta la prescrizione fornendo un bene con un numero

di cassette inferiore a quattro, facendo leva sull'espressione "*fino a*" racchiusa nel capitolato tecnico), dovendosi invece - correttamente - porsi nell'ottica dei bisogni della stazione appaltante e, nello specifico, dell'esigenza di acquisire un prodotto che consenta di inserire, laddove occorra, "anche" quattro cassette per istologico (ciò che, si ripete, non è possibile con il prodotto offerto da Laborindustria S.p.a.). Peraltro, tale conclusione è corroborata dalla "logica incrementale" che connota il capitolato tecnico; ed invero:

- per il contenitore da 30 ml è espressamente richiesta la "*possibilità di inserimento fino a 2 cassette per istologico*";
- per il contenitore da 60 ml è espressamente richiesta - appunto - la "*possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico*";
- per il contenitore da 90 ml è espressamente richiesta la "*possibilità di inserimento fino a 6 cassette per istologico*".

Appare evidente, dunque, anche alla luce delle ulteriori richiamate previsioni della *lex specialis*, come sopra riportate, che il prodotto offerto da Laborindustria S.p.a. è difforme da quello dettagliatamente ed univocamente descritto dalla *lex specialis* posto che, si ribadisce, non consente la "*possibilità di inserimento fino a 4 cassette per istologico*".

Infine, non può supportare una diversa soluzione la valutazione economica sviluppata dalla commissione (che, "*a fronte di un prezzo offerto dall'aggiudicataria di gran lunga inferiore e, dunque più conveniente, rispetto a quello offerto dalla ricorrente, ha ragionevolmente ritenuto conforme l'offerta sotto profili funzionali e in relazione alle finalità perseguite dal bando*": cfr. pag. 13 della memoria depositata dall'Azienda resistente in data 15 giugno 2025), posto che laddove fosse consentito a un concorrente di offrire un *aliud pro alio* – anche se ciò fosse supportato da ragioni di economia e di risparmio – sarebbe vulnerato il principio della *par condicio* tra i concorrenti.

d) Si deve ritenere errata, pertanto, l'interpretazione del capitolato tecnico che è stata offerta dall'Azienda resistente e della società controinteressata, dovendosi

ricordare che a tutela dell'affidamento e della *par condicio* delle imprese, deve essere privilegiata l'interpretazione letterale della disciplina di gara, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, onde evitare che la via del procedimento ermeneutico possa altrimenti portare ad approdi di distorsione delle regole di gara diventando una sorta di moltiplicatore d'incertezza. Nel caso di specie la *lex specialis* è stata formulata in modo chiaro e univoco, sicché la stazione appaltante, ammettendo un'offerta (quella di Laborindustria S.p.a.) difforme dalla disciplina di gara, ne ha seguito un'interpretazione arbitraria, per aver introdotto in via ermeneutica deroghe, alle regole da essa stessa stabilite, prive di qualsiasi plausibile giustificazione.

Ed infatti, le esigenze di trasparenza e legalità degli appalti pubblici comportano che la stazione appaltante, una volta individuato con precisione l'oggetto del contratto, come nel caso in esame, si autovincola ad esso, nel senso che non può poi, in sede di valutazione delle offerte, modificarne (in senso ampliativo o riduttivo) il contenuto e le finalità, che non a caso vengono precedentemente cristallizzate nella *lex specialis* di gara (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Molise, sez. I, 11 novembre 2024, n. 345; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 aprile 2023, n. 1130; T.A.R. Umbria, sez. I, 24 settembre 2021, n. 683).

e) Parimenti errata deve ritenersi la tesi espressa dall'Azienda resistente e della società controinteressata secondo cui le caratteristiche dei prodotti racchiuse nel capitolato tecnico non sarebbero affatto "caratteristiche minime" ovvero "caratteristiche obbligatorie" *et similia*, la cui carenza sarebbe sanzionata con l'esclusione dalla procedura.

Detta argomentazione difensiva - a ben vedere - prova troppo perché facendo leva sull'assenza di una espressa qualificazione nella *lex specialis* delle caratteristiche in questione come "minime", "obbligatorie" *et similia* si consentirebbe ai concorrenti di offrire un qualsivoglia prodotto, anche con caratteristiche diverse ed eterogenee da quelle puntualmente richieste dalla legge di gara, ed eventualmente - facendo

leva sul minor costo dei detti prodotti - rendersi affidatari della commessa.

Orbene, costante orientamento giurisprudenziale ha condivisibilmente affermato che:

- non rileva la circostanza che la *lex specialis* non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste, risolvendosi tale difformità in un *aliud pro alio*, che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2025, n. 3282);
- la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un *aliud pro alio* idoneo a giustificare, di per sé, l'esclusione dalla selezione anche in assenza di una espressa comminatoria in tal senso, potendo operare questo rigido automatismo nel caso in cui “*le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall'Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualificano come caratteristiche minime*” (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155); orbene, nel caso in esame dalla lettura della disciplina di gara si ricava che la stessa aveva previsto caratteristiche dei prodotti che, con assoluta certezza, possono qualificarsi come caratteristiche minime “*perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta*” (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 giugno 2024, n. 3553 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

A ciò deve aggiungersi che in presenza di una prestazione (fornitura di prodotti, nel caso in esame) già definita dalla stazione appaltante nei suoi dettagli (cfr. *supra*) rispetto alla quale la legge di gara prevede esclusivamente un confronto competitivo basato sull'offerta del c.d. prezzo più basso (“*minor prezzo*” *ex art.* 108, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: cfr. l'art. 16 del

disciplinare di gara) le difformità sostanziali (cfr. *supra*) del prodotto offerto rispetto alle dette prescrizioni vengono ad integrare un *aliud pro alio* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2003, n. 4624; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2025, n. 1355).

f) favorevole valutazione meritano anche i due motivi di gravame articolati con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22 aprile 2025, limitatamente alla contestazione articolata dalla società ricorrente avverso la valutazione espressa dalla commissione - in sede di verifica dei prodotti - in ordine ai dispositivi (contenitori) offerti da Laborindustria S.p.a..

Premesso che, per costante giurisprudenza, è l'operatore economico che intende avvalersi del c.d. principio di equivalenza ad avere l'onere di dimostrare, per l'appunto, l'equivalenza tra i prodotti, dimostrazione che deve essere adeguata e rigorosa, si rivela fondata la critica formulata dalla società ricorrente secondo cui la commissione - nel ritenere i dispositivi offerti da Laborindustria S.p.a. idonei a “*conseguire il fine*” dell'affidamento - è giunta ad una conclusione priva di motivazione ed apodittica, finendo inoltre per operare una interpretazione abrogatrice della *lex specialis*, con sostanziale illegittimo mutamento della stessa.

In particolare, la lettura dell'impugnato verbale n. 23 del 18 marzo 2025 fa emergere il contestato difetto di motivazione, vieppiù in considerazione della diversità ravvisabile fra i “contenitori piccoli” (10 ml e 20 ml) e contenitori “grandi” (60 ml e 90 ml) offerti da Laborindustria S.p.a. (ciò che imponeva un più articolato apparato argomentativo, idoneo a sostenere motivatamente le conclusioni raggiunte).

2.3. Il terzo motivo articolato con il ricorso introduttivo del giudizio – con il quale, in relazione alla dichiarazione di conformità ed equivalenza, la società ricorrente ha dedotto i vizi di *Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e); 96 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023. Dichiarazioni non veritiere dell'aggiudicataria* – può essere assorbito, in ragione della fondatezza dei sopra esaminati motivi di gravame (nei sensi e nei

limiti precisati), dovendosi comunque precisare che - per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio - è rimessa alla valutazione l'Amministrazione stabilire, in particolare, se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante e se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni e, qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo, ostandovi, nel caso appunto in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri *ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.*

3. Il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025 è infondato.

3.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto i vizi di *Violazione della lex specialis (punto 10 – garanzia provvisoria) e violazione dell'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023*.

In sintesi, la società ricorrente ha evidenziato che la società controinteressata, in contrasto con le clausole previste al punto 10 del disciplinare di gara, ha operato un cumulo tra la riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese e la riduzione del 20% (il bando, in conformità alla legge, dispone del 30%) prevista per i possessori di certificazione di qualità, e ciò in quanto il medesimo disciplinare di gara alla lettera b del punto 10, a proposito della riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese, dispone che tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per i titolari di certificazioni.

Per la deducente da detta riduzione della garanzia consegue che per una parte dei lotti ai quali la società controinteressata ha dichiarato di voler concorrere, la partecipazione alla procedura fosse del tutto sprovvista di garanzia (posto che avendo partecipato alla gara con riferimento ai lotti nn. 23, 242, 243, 278, 288, 289, 290 e parametrando l'importo garantito al valore dei lotti ai quali essa ha partecipato, essa ha prestato una garanzia di un importo inferiore di oltre Euro 36.000 a quello che avrebbe dovuto effettivamente garantire).

3.1.1. Il Collegio non intende indugiare sulla fondatezza o meno del motivo in esame atteso che la società controinteressata - come evidenzia la stessa parte

nonché l'Azienda resistente - ha comunque provveduto a far emettere in proprio favore un'appendice integrativa alla polizza originaria al fine di incrementare l'importo assicurato.

Ne discende che detto intervento effettuato spontaneamente dalla società controinteressata – senza previo soccorso istruttorio – è comunque in grado di neutralizzare ogni rilievo critico sul punto, per l'eventuale ipotesi di fondatezza dello stesso.

Ed invero, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, l'invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta dalla mancanza assoluta della stessa; quest'ultima ipotesi è senza dubbio più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l'integrazione mediante soccorso istruttorio deve avere data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione. Inoltre, l'art. 101, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel delineare il soccorso istruttorio integrativo - completivo, prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l'inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ne consegue che in relazione al caso di specie – laddove dovesse ipotizzarsi che la garanzia provvisoria presentata era effettivamente di importo inesatto - opererebbe il soccorso istruttorio sanante, previsto dalla lett. b) dell'art. 101 sopra richiamato, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025, n. 769 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 maggio 2025, n. 1013 secondo cui la mera insufficienza della garanzia provvisoria offerta costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

3.2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto i vizi di *Violazione della lex specialis (punto 15 – contenuto della busta B – offerta tecnica). Indeterminatezza dell'offerta tecnica. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza e del difetto di motivazione. Violazione del principio del risultato.*

Per l'esponente, in sintesi, il disciplinare di gara impone al partecipante di produrre a pena di esclusione *“Dichiarazione di conformità che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico ed alla normativa vigente”*; tuttavia, nessuna dichiarazione di conformità è stata prodotta dalla Laboindustria S.p.a.; l'unica dichiarazione resa, per altro con riferimento a tutti i prodotti presenti nelle schede tecniche (e non già con riferimento ai soli prodotti offerti), attesta che essi *“sono conformi ai requisiti generali di sicurezza e prestazione ed alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746 come da Fascicolo tecnico archiviato presso l'azienda”*.

Si tratta, per la deducente, di una carenza obiettivamente insanabile e di carattere sostanziale.

Aggiunge la deducente che la società controinteressata ha parimenti omesso di allegare all'offerta tecnica quanto richiesto dalla *lex specialis*, sempre a pena di esclusione, *id est* l'*“Elenco dei singoli prodotti presentati in sede di gara senza alcuna indicazione dei prezzi”*.

Argomenta l'esponente che tale omissione, lungi dal rivestire carattere meramente formale, finisce per avere una ricaduta sostanziale assai rilevante sulla determinatezza del prodotto offerto e sulla verificabilità della sua conformità a quanto richiesto in capitolato; in mancanza di un elenco dei prodotti offerti risulta praticamente imperscrutabile dalla lettura dell'offerta tecnica, in particolare, quale tra i sei contenitori da 20 ml presenti nel dépliant illustrativo fosse quello oggetto di offerta.

Inoltre, aggiunge la società ricorrente, l'incertezza è ulteriormente alimentata dalla circostanza che i codici prodotto indicati nell'offerta tecnica e financo quelli

indicati nell'offerta economica non restituiscono al loro inserimento il prodotto offerto (infatti, ove si provveda alla loro verifica presso il sito del Ministero restituiscono un prodotto diverso da quello indicato nell'offerta).

Infine, osserva la deducente, i documenti di gara richiedono una specifica *“indicazione della validità minima garantita dalla data di consegna”*: si tratta di una dichiarazione che impegna contrattualmente il fornitore a garantire una validità minima del prodotto decorrente dalla data di consegna, aspetto sostanziale e rilevante del contenuto dell'offerta tecnica che garantisce il buon esito della fornitura. Il difetto assoluto dell'elenco dei prodotti offerti, l'assenza del dato della validità minima garantita degli stessi e l'impossibilità di ricavare *aliunde* tale dato avrebbe dovuto condurre alla esclusione della controinteressata; anche tale elemento, in quanto coessenziale alla presentazione dell'offerta tecnica, non avrebbe in assoluto potuto essere sanato facendo ricorso al soccorso istruttorio.

3.2.1. Il motivo è infondato.

Come risulta dalla documentazione versata nel fascicolo del giudizio, Laboindustria S.p.a. ha presentato in sede di gara:

- la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti (*“[...] in possesso di tutti i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente”*) datata 27 dicembre 2023;
- l'elenco dei singoli prodotti senza alcuna indicazione dei prezzi, con i relativi codici (in detto elenco il dispositivo a circuito chiuso, contenitore da 20 ml, evocato dalla società ricorrente è puntualmente indentificato);
- i numeri di RDM indicati dalla società controinteressata consentono, interrogando la banca dati del Ministero, di identificare i prodotti offerti in gara;
- infine, nell'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva il legale rappresentante della società controinteressata ha dichiarato di *“[...] accettare tutte le clausole e le condizioni degli elaborati di gara”*, tra le quali rientra anche quanto previsto dall'art. 24 del disciplinare di gara (che impone che la merce consegnata

debba possedere almeno 2/3 della validità residua ed indicare nelle specifiche etichette anche la data di scadenza), con la conseguenza che con tale dichiarazione di impegno il rilievo critico formulato dalla società ricorrente ben può ritenersi superato.

4. In ordine alle delibere di recepimento adottate da alcune Aziende sanitarie di bacino – avversate con l'ultimo (il terzo) ricorso per motivi aggiunti – il Collegio rileva che le stesse costituiscono una mera “presa d'atto” della delibera (dell'Azienda capofila) di aggiudicazione impugnata e che, dunque, le stesse si sostanziano nella mera ricognizione della volontà provvedimentale espressa dall'Azienda capofila.

Per dette delibere (rispetto alle quali la società ricorrente ha dedotto il vizio di illegittimità derivata), prescindendo dai dubbi sulla loro effettiva natura provvedimentale, il Collegio ritiene che sia possibile postulare la fattispecie della c.d. invalidità a effetto caducante, nel senso che l'annullamento dell'atto presupposto (provvedimento di aggiudicazione dell'Azienda capofila) si estende automaticamente agli atti consequenziali (delibere di recepimento in questione), atteso che gli atti successivi vengono a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale a guisa di inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, dovendosi pertanto riconoscere l'anzidetto c.d. effetto caducante in quanto il rapporto *de quo* è immediato, diretto e necessario, nel senso che gli atti successivi costituiscono una conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2025, n. 3020). Sul punto va evidenziato che nella specie ricorrono le due condizioni essenziali perché possa aversi la c.d. invalidità a effetto caducante, e cioè l'appartenenza degli atti alla medesima “sequenza procedimentale” (che non vuol dire necessariamente allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati dall'evidenziato nesso di derivazione necessaria) e l'esistenza tra essi di un nesso di presupposizione-consequenzialità, da intendersi – appunto – come derivazione necessaria, nel senso che il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e

imprescindibile del secondo, senza che quest'ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell'amministrazione competente; in presenza di tali elementi è irrilevante che i due atti siano stati adottati da Autorità diverse (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872), come nel caso in esame.

5. In conclusione, per tutto quanto sopra evidenziato: va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza *ex art.* 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta con il ricorso introduttivo del giudizio; va respinto il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025; meritano di essere accolti il ricorso introduttivo del giudizio, il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025 ed il (terzo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 luglio 2025, nei sensi e nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei provvedimenti avversati; va disposta la prosecuzione della procedura di gara con l'aggiudicazione in favore della ricorrente Chirmedical S.r.l., e conseguente stipulazione del contratto, salvo l'esito delle verifiche di legge; infine, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra le parti resistente e controinteressata e di subentro della società ricorrente, stante la mancata stipula del detto contratto (cfr. il verbale dell'udienza camerale del giorno 16 luglio 2025).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza *ex art.* 116, comma 2, cod. proc. amm. proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2025;
- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio, il (secondo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2025 ed il (terzo) ricorso per motivi aggiunti

depositato in data 2 luglio 2025, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti avversati;

- dispone la prosecuzione della procedura di gara con l'aggiudicazione in favore della ricorrente Chirmedical S.r.l., e conseguente stipulazione del contratto, salvo l'esito delle verifiche di legge;

- dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra le parti resistente e controinteressata e di subentro della società ricorrente, stante la mancata stipula del detto contratto.

Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina resistente e la controinteressata Laboindustria S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Chirmedical S.r.l., che liquida, per ciascuna delle parti soccombenti, in Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

Delibera nr.1977 del 03/10/2025 - Allegato nr.2
(Allegato 2)

Oggetto: Procedura Aperta in Ambito di bacino, suddivisa in n. 318 Lotti, per la Fornitura Triennale in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di dispositivi medici di uso routinario occorrente alle Aziende Sanitarie del Bacino Sanità Orientale, Azienda Sanitaria Universitaria Policlinica "G. Martino" di Messina. Gara ANAC n. 9379662 LOTTO 289 - CIG: A00274CT9

Lotto	Voci CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Prezzo unitario al netto di Iva	TOTALE QTA ANNI(ALLI)	TOTALE Importo Annuale	TOTALE Importo Triennale	TOTALE Cautione Iva	Totale Annuale netto	Totale Triennale netto	I/S	Valore totale	CND	RDM	Codice prodotto	n. pezzi a confezione	Nome commerciale	% di sconto praticato su prezzo unitario a base d'asta	Prezzo offerto per unità di misura in cifre	Prezzo offerto per unità di misura in lettere	IMPORTO netto triennale offerto per ogni lotto in cifre	Importo netto triennale offerto per ogni lotto in lettere	IMPORTO NETTO TRIENNALE OFFERTO	Aliquota Iva	Importo netto complessivo dell'offerta annuale (con o senza opzione)
289	a	Dispositivo a circuito chiuso destinato alla fissazione ed al trasporto di campioni biologici, con sistema di sicurezza che impedisce il contatto fra formaldeide ed utilizzatore in contemporanea al raggiungimento tempo 60/20/14, con dimensioni di 20 mm con capacità di 60 ml, con sistema di fissaggio a vite, con sistema di sicurezza, soluzione tampone in cui collocare il campione da analizzare, e codice colore per identificazione.	pezzi	3,566 €	40.790	175.990,00	321.876,00 €	34.795,00 €					W01030706	1656319	00022	48	BIOPSY BOX	8,571%	3,20 €	eurotre/70	677.120,00 €	euroquattrecentoventiseimilaquattrocentoventi/100		22%	
289	b	Cassa sopra con contenitore da 30 ml, con possibilità di incrinamento fino a 2 cassette per istologico	pezzi	4,008 €	40.650	162.266,00	486.606,00 €	32.640,00 €					W01030706	1388849	00032	24	BIOPSY BOX	12,500%	3,50 €	eurotre/50	420.525,00 €	euroquattrecentoventimilaquattrocentoventi/100		22%	
289	c	Cassa sopra con contenitore da 60 ml, con possibilità di incrinamento fino a 4 cassette per istologico	pezzi	4,796 €	32.200	151.810,00	455.430,00 €	39.362,00 €					W01030706	1686469R	00065	24	BIOPSY BOX	10,638%	4,20 €	euroquattro/70	406.980,00 €	euroquattrecentoventimilaquattrocentoventi/100		22%	
289	d	Cassa sopra con contenitore da 90 ml con possibilità di incrinamento fino a 6 cassette per istologico	pezzi	5,560 €	34.250	190.025,00	578.075,00 €	38.065,00 €	955.155,00 €	2.865.465,00 €	578.093,00 €	4.395.718,00 €	W01030706	1388875	00098	24	BIOPSY BOX	20,000%	4,40 €	euroquattro/40	456.060,00 €	euroquattrecentoventimilaquattrocentoventi/100	2.545.928,00 € (con addizionale imposte contingente, Iva e contributo di gestione c.d.d.)	22%	3.394.564,00 €
289	e	Contenitore secondario per il trasporto dei campioni biologici costituito da una cassetta in materiale plastico, a chiusura ermetica, con supporto ausiliario, e cremagliera interna per allungamento dei contenitori da 20ml (massimo 22 box).	pezzi	211,000 €	462	97.020,00	294.660,00 €	19.404,00 €					W05020102	178653N	130412 + 390085	1	CONTENTORE SECONDARIO CTP TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI + RACK 21 BIOPSY BOX	5,714%	198,00 €	eurocentonovantotto/00	274.428,00 €	euroduecentotrentaquattromilaquattrocentoventi/100		22%	
289	f	Cassa alla "Veece" con cremagliera interna per allungamento dei contenitori da 30ml, 60ml, e 90ml (massimo 8 box)	pezzi	216,000 €	475	99.750,00	299.250,00 €	13.950,00 €					W05020102	178653N	130412 + 390086	1	CONTENTORE SECONDARIO CTP TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI + RACK 8 BIOPSY BOX	5,714%	198,00 €	eurocentonovantotto/00	282.150,00 €	euroduecentotrentaquattromilaquattrocentoventi/100		22%	
289	g	Contenitore terziario certificato ADR per trasporto del contenitore secondario ad un allungamento.	pezzi	306,000 €	412	82.400,00	247.200,00 €	16.480,00 €					W05020102	195604J	130413	1	BORSA PER TRASPORTO CTP	7,500%	185,20 €	eurocentotrentacinque/00	278.660,00 €	euroduecentotrentamilaquattrocentoventi/100		22%	
Totale					955.155,00 €	2.865.465,00 €	191.031,00 €		955.155,00 €	2.865.465,00 €	578.093,00 €	4.395.718,00 €											3.548.928,00 €		

L'importo complessivo offerto si intende al netto dell'IVA, e degli oneri per la sicurezza aziendali dovuti a rischi di infortunio e valorizzati a ZERO.

Messina, 29 dicembre 2023

ChirMedical S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Chiramide